

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 253/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAIMONDI CRISTIAN SEGUITO GARA INTER/ATALANTA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BALOTELLI BARWUAH MARIO SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta al calciatore Balotelli Barwauh Mario a 2 giornate effettive di gara unitamente all'ammenda di €20.000,00, in commutazione della terza giornata di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete